

Regolamento del Centro Interdipartimentale di Tecnologie per la Diagnostica Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile

Art. 1

Costituzione del Centro

Presso l'Università degli Studi del Sannio, di seguito denominata "Università", è costituito ai sensi dell' art. 29 dello Statuto di Ateneo il Centro Interdipartimentale di Tecnologie per la Diagnostica Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile.

Art. 2

Finalità

1. Il Centro gestisce il Progetto speciale *Centro per la ricezione, rielaborazione ed archiviazione di dati da satellite finalizzati al monitoraggio della biosfera e allo sviluppo sostenibile*, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e il progetto *Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici*, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Per raggiungere questi obiettivi, il Centro, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo del Sannio e nei limiti di durata dei progetti indicati dall'art. 2, comma 1:

- a) si dota di laboratori ad alta specializzazione e provvede al loro continuo aggiornamento;
- b) stipula, con Enti pubblici e privati, per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 e nell'ambito della durata degli stessi, convenzioni, accordi di collaborazione e protocolli di intesa;
- c) promuove e organizza iniziative scientifiche sviluppando scambi culturali nell'ambito della stessa Università del Sannio, con altre Università, Centri di ricerca, Enti pubblici e privati;
- d) può partecipare a scuole di alta formazione.

Art. 3

Durata del Centro

Il Centro è costituito per la durata dei progetti indicati all'art. 2, comma 1.

Art. 4

Soggetti aderenti

Il Centro è costituito dai Dipartimenti dell'Università degli Studi del Sannio che vi aderiscono entro 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento, con richiesta inviata al Rettore, corredata dalla delibera del Consiglio di Dipartimento. Nella richiesta di adesione il Dipartimento si impegna ad autorizzare la partecipazione alle attività del Centro dei propri afferenti, individuati dai Responsabili scientifici dei progetti, d'intesa con il Rettore e i Direttori dei Dipartimenti interessati.

Art. 5

Organi

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore.

Art. 6

Consiglio Direttivo

1. 1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Responsabili scientifici dei due progetti di cui all'art. 2, co. 1, e da due professori o ricercatori di ruolo dell'Ateneo per ciascuno dei Dipartimenti aderenti al Centro. I componenti sono indicati dai Dipartimenti nell'ambito dei docenti che partecipano alle attività del Centro e nominati dal Rettore.

2. Nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio Direttivo si procederà alla designazione del sostituto con le stesse modalità previste per la nomina.
3. Partecipa al Consiglio, con funzioni consultive e di verbalizzazione, anche il Segretario Amministrativo del Dipartimento a cui è affidata la gestione amministrativa e contabile del Centro.
4. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) coadiuva il Direttore nella gestione del Centro;
 - b) delibera le spese del Centro, su proposta del Direttore;
 - c) delibera in merito alla stipula con Enti pubblici e privati di convenzioni, accordi di collaborazione e protocolli di intesa, per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 e nell'ambito della durata degli stessi;
 - d) detta criteri per l'utilizzo coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione
 - e) approva, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - f) approva la relazione annuale di lavoro, da trasmettere al Senato Accademico, per le determinazioni conseguenti, e ai Dipartimenti che aderiscono al Centro, per opportuna conoscenza;
 - g) approva ogni altra decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore di norma ogni tre mesi e, comunque, ogni volta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta. La convocazione del Consiglio da parte del Direttore deve essere fatta per iscritto, anche via e-mail, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza. Le riunioni sono valide quando risulta presente la maggioranza assoluta dei componenti, tenendo conto degli assenti giustificati ai fini del quorum strutturale.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.
7. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata del Centro.

Art. 7

Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio Decreto tra i responsabili scientifici dei progetti indicati nell'art. 2, co. 1, e resta in carica per la durata del Centro.
2. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento o di altro Centro di Ateneo, sia di ricerca che di servizi.
3. Il Direttore svolge i seguenti compiti:
 - a) rappresenta il Centro;
 - b) presiede e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) formula proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo
 - d) promuove le attività del Centro;
 - e) vigila sull'osservanza, nell'ambito delle attività del Centro, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - f) predispose annualmente la relazione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera f);
 - g) provvede alla gestione amministrativa e contabile del Centro in collaborazione con il personale amministrativo all'uopo utilizzato o incaricato;
 - h) predispose, coadiuvato dal segretario amministrativo del Dipartimento a cui è affidata la gestione amministrativa e contabile del Centro, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
 - i) mette a disposizione dei componenti del Centro i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività.

4. Il Direttore designa tra i professori che partecipano al Consiglio Direttivo del Centro, un Direttore Vicario che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza, che, se continuativa, non può eccedere i tre mesi. Il Direttore Vicario viene nominato con decreto del Rettore e cessa insieme con il Direttore che lo ha designato. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di Direttore sono assunte dal Direttore Vicario in attesa di una nuova nomina del Rettore, entro trenta giorni dalla cessazione del mandato.

Art. 8

Gestione e spazi del Centro

1. La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata ad uno dei Dipartimenti che costituiscono il Centro, individuato dal Rettore.
2. Al coordinamento delle attività amministrative e contabili del Centro è preposto il Segretario del Dipartimento a cui è affidata la gestione amministrativa e contabile del Dipartimento; le attività amministrative, tecniche e contabili sono svolte dal personale disponibile assegnato al suddetto Dipartimento ovvero, ad integrazione dello stesso, da altro personale dipendente dell'Università degli Studi del Sannio, nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi retribuiti, ovvero dal personale incaricato con contratto di collaborazione, a seguito di procedura selettiva, sempre con oneri a carico del Centro.
3. Il Centro opera negli spazi all'uopo individuati per il suo funzionamento, assegnati dal Rettore d'intesa con il Direttore del Centro. Il costo di gestione dei predetti spazi sarà a carico del Centro stesso.

Art. 9

Risorse

1. Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, dei seguenti fondi:
 - a) finanziamento pari a 1,7ML€, acquisito con il Progetto speciale *Centro per la ricezione, rielaborazione ed archiviazione di dati da satellite finalizzati al monitoraggio della biosfera e allo sviluppo sostenibile*, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - b) finanziamento pari a 1,2ML€ acquisito attraverso il progetto *Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici*, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - c) fondi provenienti dalle convenzioni, accordi di collaborazione e protocolli di intesa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).
2. Il Centro non dispone di Fondi di Funzionamento Ordinario resi disponibili dall'Ateneo né può impiegare per le sue attività i fondi PRIN o fondi FAR.
3. Nell'ambito del Bilancio del Centro sono previsti i seguenti Fondi di spesa, secondo quanto previsto dai piani tecnico-economici dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, e delle convenzioni, accordi di collaborazione e protocolli di intesa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b):
 - a) Fondo di Funzionamento generale;
 - b) Fondo attrezzature di Laboratorio.
4. Sul Fondo di Funzionamento generale graveranno:
 - a) le spese di gestione della sede del Centro;
 - b) le spese di funzionamento corrente;
 - c) le piccole spese;
 - d) i costi del personale;
 - e) le spese per consulenze a carattere scientifico affidate all'esterno;
 - f) le quote con destinazione vincolata previste dal vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività in conto terzi, ove possibile.
5. L'Ateneo: a) consente la connessione ai servizi telematici, fermo restando che sono a carico del Centro i costi relativi al traffico telefonico, le apparecchiature di interconnessione ai servizi

telematici e la relativa manutenzione; b) fornisce i servizi correnti (quali pulizie e guardiania) per i quali il Centro concorrerà alle spese.

Art. 10

Estinzione del Centro

1. Il Centro si estingue:

a) per scadenza del termine;

b) per sopravvenuti impedimenti di funzionamento dovuti a gravi e persistenti motivi.

1. 2. Nel caso previsto dalla lettera *b)* del comma precedente, l'estinzione è decretata dal Rettore previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Senato Accademico.

3. Al momento dell'estinzione, il Direttore del Centro dovrà trasmettere tempestivamente al Rettore il Rendiconto della gestione e della situazione patrimoniale del Centro.

Art 11

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.